

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



AUDIZIONE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO GEN. C.A. SALVATORE FARINA

*presso la IV Commissione Difesa della Camera dei
Deputati*

*“Associazioni Professionali a Carattere Sindacale del
Personale Militare”*

(21 MARZO 2019)



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Audizione

**presso la IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati
del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C.A. Salvatore FARINA, in
materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare**

A nome delle donne e degli uomini dell'Esercito italiano, rivolgo un deferente saluto al Presidente e agli Onorevoli Deputati presenti e porgo il mio più sentito ringraziamento per avermi concesso l'occasione di esprimere il punto di vista della Forza Armata su una tematica così delicata per tutti i militari in servizio.

Nella veste di Comandante dell'Esercito Italiano sono interprete del "sentire" dei miei Ufficiali, Sottufficiali e Graduati, tutti accumulati dalla medesima volontà di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei propri dipendenti come elemento fondamentale dell'azione di comando ad ogni livello.

Desidero sottolineare, preliminarmente, come l'essenza ispiratrice dell'operato dell'Esercito italiano sia, nell'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, quella di assolvere i compiti demandati con disciplina, onore, senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.

Dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi 105 soldati sono caduti sul campo in operazioni all'estero, compiendo l'estremo sacrificio nell'adempimento del proprio dovere: un tributo che non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare e a loro rivolgo il mio commosso pensiero.

Compito di ciascun Comandante è quindi quello di adoperarsi quotidianamente perché gli obiettivi assegnati vengano conseguiti, nell'esclusivo interesse del Paese, garantendo sempre:

- la pari dignità, la cura delle condizioni di vita e del benessere del personale posto alle proprie dipendenze;
- il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione mirate alla tutela dell'integrità fisica;
- il costante perseguimento delle condizioni ideali per compiere le missioni ricevute con pieno successo.

Negli ultimi decenni, al fine di garantire una sempre più puntuale tutela del benessere del personale, a fianco dei Comandanti ha operato anche la Rappresentanza Militare, che colgo l'occasione per ringraziare per la meritoria opera sino ad ora svolta.

La recente pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare, consentendo l'istituzione da parte dei militari di Associazioni Professionali a carattere sindacale, ha ulteriormente ampliato le possibilità di tutela per il personale.

Siamo convinti che tale importante novità, inserita in un quadro normativo che contemperi opportunamente la tutela dei diritti dei militari con i loro doveri ed i compiti ad essi affidati dalla Costituzione e dall'Ordinamento Militare, ci aiuterà ancora di più a fondare la nostra azione di comando sulla valorizzazione dell'elemento umano, attesa la centrale posizione che ha sempre avuto nel mondo militare.

Nell'affrontare il delicato tema sul quale oggi sono stato chiamato a fornire un contributo, mi soffermerò rapidamente sui principali contenuti della citata sentenza della Consulta, dai quali

discende la necessità, espressamente indicata dai Giudici delle leggi, di procedere ad una “*specifica disciplina legislativa*”.

In merito, è noto come sia la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (all’art. 11 e 14) sia la Carta Sociale Europea (all’art. 5) facciano seguire, alla petizione di principio circa la libertà sindacale, il riconoscimento della possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti.

Va dunque verificato se, e in quale misura, tale facoltà debba essere esercitata, valutandone la portata in relazione ai principi costituzionali ed alle norme che regolano l’ordinamento militare.

È pertanto doveroso richiamare anzitutto il quadro normativo entro il quale il Legislatore sarà chiamato a disciplinare una situazione del tutto inedita per il panorama giuridico nazionale e che, per giunta, non trova analogie negli ordinamenti dei maggiori Paesi membri della NATO e della UE.

Nei Paesi di diritto anglosassone, infatti, il militare non è ricompreso nell’accezione di lavoratore e il diritto di associazione sindacale non è neanche contemplato. In quasi tutti i Paesi europei, inoltre, vi è una diffusa presenza di associazioni professionali che tuttavia sono a carattere non sindacale. D’altro canto, una limitata partecipazione a carattere sindacale è, al momento, riscontrabile in Danimarca e in Germania.

In quest’ultimo paese, tuttavia, la tutela dei diritti dei militari si articola su un sistema di tutele affidate principalmente ad organismi della rappresentanza militare interna molto forti (a carattere elettivo e non sindacale) e sempre in Germania è prevista la facoltà per il personale di iscriversi a:

- associazioni tra militari (che risulta la soluzione di gran lunga preferita, in quanto scelta dalla maggior parte del personale);
- sindacati (scelta che appare residuale, in quanto preferita da una piccola percentuale di militari).

Ritornando al caso nazionale, sento il dovere di esprimere la visione della Forza Armata alla luce dei principi generali sanciti dalla Consulta, illustrando nel contempo le modalità con le quali si ritiene opportuno che questi vengano declinati nell’ambito del nuovo sistema di rappresentanza del personale militare. Modalità che dovranno, necessariamente, tener conto della riconosciuta specificità delle Forze Armate e dell’esigenza di garantirne gli elementi che le rendono uniche nel panorama giuridico nazionale, sviluppandosi in una cornice in cui siano salvaguardati i principi cardine dell’ordinamento militare, quali la coesione interna, la neutralità, la prontezza operativa e l’output operativo.

Le Forze Armate assolvono alla fondamentale funzione di garantire la tutela del valore supremo e primario della difesa militare dello Stato. Ciò obbliga il personale militare ad operare in un contesto di diritti e doveri assolutamente singolare, necessariamente differente rispetto a quello previsto per gli altri pubblici dipendenti.

È questo l’onere conseguente all’onore, fatto per libera scelta, di vestire le stellette. Stellette che identificano visivamente il sacro dovere affidatoci dalla Carta Costituzionale della difesa della Patria e della salvaguardia delle libere istituzioni.

La specificità dello *status* di militare, riconosciuta tra l’altro in sede legislativa, è, dunque, direttamente connessa con la singolarità dell’impiego e rapportata alla peculiarità dei compiti istituzionali delle Forze Armate.

In tale logica, il Codice dell’Ordinamento Militare, all’art. 1465, sancisce che i militari, ancorché titolari dei diritti al pari di tutti gli altri i cittadini, possono subire limitazioni nell’esercizio degli stessi.

Tra le predette restrizioni, emerge, quale esempio, il divieto di sciopero o di azioni ad esso sostitutive, che la Corte Costituzionale (sent. n. 31 del 1969 e n. 120 del 2018) ha ritenuto legittimo in quanto giustificato con la necessità di garantire l’esercizio di “altre libertà non meno fondamentali” e la tutela di “interessi costituzionalmente rilevanti”.

Molte delle limitazioni ritenute dal legislatore necessarie al corretto esercizio dell'attività delle Forze Armate sono contenute nelle norme comunemente conosciute come "disciplina militare", che rappresentano la colonna portante dell'intera struttura.

La stessa Corte Costituzionale ne ha sottolineato l'importanza, in quanto la disciplina militare *"rappresenta, nell'ordinamento militare, un bene giuridico degno di tutela. Proprio su di essa, infatti, si fonda l'efficienza delle Forze armate e quindi, in definitiva, il perseguimento di quei fini che la Costituzione solennemente tutela"*, garantendo la coesione dello strumento e la conseguente prontezza operativa.

La riconosciuta necessità di garantire la coesione interna della Forza Armata non ha la finalità di comprimere arbitrariamente i riconosciuti diritti fondamentali dei cittadini-militari, ma rappresenta una necessità per custodire l'integrità dell'apparato militare in ogni circostanza, soprattutto nelle molteplici e delicate situazioni, che si presentano quotidianamente nell'attività operativa, in cui gli elementi per valutare una specifica situazione sono scarsi e risulta necessaria una decisione rapida, equilibrata ed efficace.

La decisione del Giudice delle leggi di non dichiarare costituzionalmente illegittimo il previsto divieto per i militari di aderire ad *"altre associazioni sindacali"*, contenuto nella seconda parte del co. 2 dell'art. 1475 del COM, pare agire in tal senso, in quanto omogeneizzare forme di tutela sindacale per settori dell'apparato statale completamente diversi avrebbe messo in discussione quei valori testé evidenziati, minando proprio la coesione interna delle forze militari e la loro specialità.

Da tali presupposti discendono ulteriori considerazioni che appare necessario sottolineare.

Anzitutto, allo scopo di evitare gravi forme di conflittualità interna dovranno essere ritenute legittime solo le associazioni che siano formate dal personale di tutte le categorie e che indichino espressamente, tra le finalità associative, la tutela degli interessi di tutti gli iscritti di qualsiasi grado e ruolo; ciò, al fine di evitare -per le ragioni su espresse- la costituzione di associazioni professionali di categoria (ad esempio, di soli Ufficiali o di soli sergenti o marescialli).

Per le medesime ragioni, appare coerente con quanto determinato dalla Consulta garantire la possibilità di aderire alle associazioni professionali militari a carattere sindacale esclusivamente al personale in "servizio" e in "ausiliaria", ma non a quello in "riserva" e in "congedo". Detta restrizione, confermata anche in un recente parere dal Consiglio di Stato, risulta coerente con la natura delle associazioni tra militari a carattere sindacale e non risulta contrastare con il principio di libertà di associazione, nella considerazione che i militari in "riserva" e in "congedo":

- sono portatori di interessi diversi rispetto a quelli del personale in servizio, in quanto non più soggetti ad alcuna compressione dei propri diritti. L'adesione di detto personale potrebbe costituire un'elusione "sostanziale" del principio, ribadito dalla Consulta, di esclusione del personale non militare;
- il loro *status* consente di tutelare il diritto in questione mediante la loro libera iscrizione ad altri sindacati esistenti.

Il Giudice delle leggi poi, nel confermare la legittimità della procedura del preventivo assenso del Ministro della Difesa (previsto dall'art. 1475, co. 1 del COM), ha precisato che la stessa è una condizione di carattere generale valida *a fortiori* per le associazioni tra militari a carattere sindacale, precisando, inoltre, che nell'ambito della suddetta procedura gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni devono essere sottoposti al vaglio degli organi competenti per valutarne la conformità a criteri, da puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall'assetto costituzionale della materia, tra i quali:

- democraticità;
- neutralità;
- assoluta trasparenza del sistema di finanziamento.

In ragione di ciò, ritengo fondamentale mantenere in vigore l'esistente procedura per l'ottenimento del preventivo assenso ministeriale, prevedendo peraltro sia dei controlli periodici circa l'aderenza ai citati criteri, sia l'espressa revoca dell'assenso ottenuto nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti.

Il vaglio preventivo dello statuto e dell'atto costitutivo delle nascenti associazioni, sottoposto all'approvazione del Ministro della Difesa, appare come necessario ed ineliminabile momento di verifica circa il soddisfacimento dei "criteri" essenziali - che dovranno essere puntualizzati in sede legislativa- ma che i Giudici Costituzionali, in questa fase transitoria, hanno desunto dall'assetto costituzionale della materia.

Il citato esame dovrà altresì provvedere ad accertare che le associazioni non perseguano finalità contrarie ai doveri del giuramento prestato e all'ordinamento militare, la cui specialità della funzione appare desumibile dalla lettura dell'art. 52, co. 3 della Costituzione.

La specialità dell'ordinamento militare giustifica, pertanto, l'esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono.

Proprio alla luce di tale specialità, la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 499 del 1999) ha inoltre affermato che non possa invocarsi una piena comparazione dell'ambito militare con quello dei corpi armati dello Stato ad ordinamento civile, attesa la diversità delle situazioni poste a confronto.

Sarebbe irragionevole, infatti, sostenere il contrario, in quanto posizioni giuridiche soggettive ed oggettive proprie di un ambito "particolare" e "smilitarizzato" come quello dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile, verrebbero applicate in un ambito "specifico" e "militarizzato" come quello delle Forze Armate.

In altre parole, non appare possibile colmare il "vuoto legislativo" attualmente esistente mediante l'estensione *tout court* alla Forza Armata delle disposizioni previste dalla legge n. 121/1981, azione che sarebbe tra l'altro non conforme al consolidato principio della Corte Costituzionale (sentenze n. 15 del 1960 e n. 96 del 1980) secondo cui "*situazioni diverse non possono essere regolate in maniera uguale, così come situazioni uguali non possono essere regolate in maniera diversa*".

Non deve infatti sfuggire come il personale militare, quale ulteriore dimostrazione della propria specificità e differenza rispetto ai citati Corpi di Polizia, è l'unico ad essere sottoposto, oltre che alle norme del codice penale comune, anche a quelle del codice penale militare di pace (che prevede sanzioni per comportamenti non previsti come reati per gli altri cittadini) e a quelle del codice penale militare di guerra (che tratta dei reati commessi dai militari delle Forze Armate italiane in tempo di guerra).

In tema di partecipazione alla vita associativa, poi, ritengo importante che venga assicurato il principio di democraticità interna alle associazioni professionali militari a carattere sindacale, prevedendo il vincolo della elettività di tutte le cariche associative al fine di tutelare il diritto degli iscritti di intervenire nelle dinamiche decisionali interne, il principio delle pari opportunità tra donne e uomini e la tutela della professionalità del personale conseguita negli anni.

A tal proposito, vorrei sottolineare come il personale militare acquisisca competenze specialistiche di elevato profilo professionale e le mantenga nel corso della propria carriera mediante successivi aggiornamenti, promozioni e cambi di incarico.

Pertanto, al fine di non disperdere detto patrimonio di conoscenze, essenziali per garantire la massima efficienza dello strumento militare moderno e per garantire ai singoli un giusto percorso esperienziale e sviluppo di carriera, giudico indispensabile prevedere una durata temporalmente limitata delle cariche sociali all'interno delle Associazioni Professionali in parola, reiterabile solo dopo un pari periodo di effettivo servizio.

Detta durata potrebbe essere stimata in tre anni, in analogia alla scansione temporale con la quale vengono rinnovati i contratti collettivi nazionali dei pubblici dipendenti.

In tale contesto, allo scopo di assicurare ai delegati delle associazioni un'adeguata esperienza e conoscenza di base delle dinamiche della Forza Armata di appartenenza e consentire loro di esercitare con coscienza e consapevolezza il delicato compito affidato collaborando proficuamente con l'Istituzione, ritengo opportuno che questi abbiano svolto, prima di potersi candidare, un periodo minimo di servizio -che inglobi senz'altro i periodi di formazione di base -

da quantificare in circa cinque anni e comunque, non prima del transito in servizio permanente effettivo.

Sullo specifico tema dell'accesso alle cariche sociali, nella considerazione dell'alto valore e dell'importanza che lo *status* di militare riveste nell'ordinamento, appare auspicabile anche la previsione normativa di specifici requisiti di moralità.

Tra questi, si possono annoverare il non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi, non essere stato sottoposto a misure cautelari o, non aver riportato sanzioni disciplinari di Stato e/o sospensioni dal servizio negli ultimi 5 anni. D'altra parte, l'ordinamento giuridico nazionale prevede requisiti di moralità anche per l'accesso a determinate posizioni in campo associativo privato, come ad esempio per le figure degli amministratori delle Società per Azioni o i liberi professionisti, chiamate a tutelare "interessi" di natura "corporativa". Ciò porta a concludere che detti requisiti debbano essere, a maggior ragione, previsti per coloro che, nelle associazioni professionali militari a carattere sindacale, si propongono di tutelare "diritti" in ambito militare.

Un altro fondamentale aspetto, che necessita di una ponderata e attenta considerazione da parte del Legislatore per le sue ovvie ricadute sulla funzionalità e prontezza della Forza Armata, è quello relativo alle competenze delle associazioni professionali militari a carattere sindacale. Al riguardo, ritengo che dette competenze debbano essere tassativamente e puntualmente fissate per legge.

In tale contesto, infatti la Consulta - nelle more di un intervento legislativo e al fine di riconoscere, senza ulteriori rinvii, il diritto di costituire associazioni professionali militari a carattere sindacale - dopo aver ribadito il divieto di esercizio del diritto di sciopero per i militari, ha precisato che il vuoto normativo riferito agli ulteriori limiti all'esercizio del diritto di libertà sindacale possa essere temporaneamente colmato con la disciplina dettata per gli organismi della Rappresentanza Militare, con particolare riferimento alle disposizioni che escludono dalla competenza della stessa «*le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale*».

La lettura della sentenza rivela come l'intento della Corte verosimilmente non è stato semplicemente quello di colmare, temporaneamente, un vuoto normativo, bensì valorizzare i limiti che rappresentano un' "adeguata garanzia dei valori e interessi costituzionalmente rilevanti". Ritengo, quindi, opportuno/auspicabile che anche nel novellando quadro normativo sia confermata l'esclusione della trattazione di materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Ciò detto, sono intimamente convinto che tale novità avrà un ruolo importante nella trattazione di temi fondamentali per il benessere del personale quali, per ricordare i più rilevanti, il trattamento economico, gli alloggi, il supporto alle famiglie, le attività assistenziali, ricreative e di promozione sociale.

Nel solco della tutela della prontezza operativa dello strumento militare, appare inoltre ineludibile la previsione di opportune limitazioni all'esercizio dei diritti riconosciuti da parte del personale impiegato in operazioni, dentro e al di fuori del territorio nazionale, in ragione delle preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza direttamente correlate al successo della missione ricevuta, in un contesto particolare di impiego quale quello operativo.

Per le stesse motivazioni sopra esposte, auspico che le relazioni con le associazioni militari a carattere sindacale prevedano la convergenza delle stesse verso l'organizzazione centrale, evitando di gravare sulle Unità operative periferiche.

Non può essere sottaciuta infatti in questa sede l'esigenza di preservare l'operatività delle unità e dei reparti, impegnati oramai senza sosta in attività fondamentali quali quelle esercitativa e di approntamento.

Le pedine operative dell'Esercito, ovvero le Unità a livello Reggimento, Brigata, Divisione e Corpo d'Armata, la cui riconosciuta efficienza si basa sulla pronta ed efficace risposta ad esigenze improvvise e rischiose, non possono essere coinvolte in impegnative incombenze

derivanti dalle relazioni con le associazioni professionali militari a carattere sindacale, che finirebbero inevitabilmente con il limitarne fortemente l'attività istituzionale.

L'auspicio è, pertanto, quello di realizzare una norma che, in esito all'ampio confronto parlamentare, possa diventare uno strumento di giusta sintesi tra la tutela dei diritti delle donne e uomini in uniforme e i doveri connaturati allo *status* di militare discendenti dalla Carta Costituzionale.

Sarebbe altresì auspicabile che le associazioni a carattere sindacale possano interloquire esclusivamente con il vertice politico/militare. L'esclusiva interlocuzione con l'apparato centrale dell'organizzazione mediante la formulazione di pareri, proposte o richieste, garantirebbe la possibilità di veicolare le istanze provenienti dagli iscritti, tramite i loro rappresentanti, direttamente agli organi decisionali centrali affinché le stesse possano essere esaminate compiutamente e immediatamente declinate in direttive, ordini e disposizioni che investono l'intera organizzazione dipendente o in proposte di varianti normative da sottoporre agli organi istituzionali, per il tramite del Vertice del Dicastero. A tal proposito ritengo utile e vantaggioso poter prevedere la figura di un Sottosegretario di Stato – Vice Ministro per le Forze Armate quale punto di riferimento a livello politico cui dovrebbero rivolgersi e interloquire le Associazioni professionali a carattere sindacale.

Sempre al fine di non interferire con i compiti e le funzioni demandate allo strumento militare e nella considerazione che l'azione delle associazioni professionali a carattere sindacale è, per sua natura, contrapposta a quella del "datore di lavoro" (che, in questo caso è l'Amministrazione Militare), appare inevitabile considerare quindi l'attività in parola non suscettibile di essere qualificata quale attività di servizio, ferma restando l'ipotesi di prevedere il riconoscimento di eventuali istituti, quali i distacchi e i permessi, da regolamentare e quantificare sulla base di criteri che tengano conto della specificità dei compiti istituzionali il cui assolvimento è ascritto al personale militare. Naturalmente, i predetti istituti dovranno trovare il giusto compendio in sede negoziale alla presenza del Ministero della Funzione Pubblica.

Ritengo inoltre che il finanziamento delle associazioni professionali militari a carattere sindacale debba avvenire esclusivamente con le quote associative dei militari in servizio, escludendo forme di sovvenzionamento esterno in grado di minare la neutralità della compagine militare. Tra queste si potrebbero citare, a titolo di esempio, le donazioni da parte di privati o l'erogazione di servizi dietro corrispettivo che potrebbero trasformare le suddette associazioni in uno strumento "economico", snaturando la loro prioritaria funzione di rappresentanza e tutela del personale. Per rendere effettiva la suddetta misura e realizzare il principio di trasparenza dei bilanci, è auspicabile l'approvazione di una norma di rango regolamentare con la quale disciplinare gli adempimenti in materia contabile.

Volgendo lo sguardo sulle prerogative che si auspica siano riconosciute alle associazioni professionali militari a carattere sindacale, sarebbe a mio avviso opportuno valorizzare al meglio quelle che possono contribuire a migliorare l'efficienza dell'Istituzione.

La prima di queste che costituisce l'essenza dell'associazionismo, è quella di costituire "parte" nelle procedure di contrattazione di comparto, affinché i diritti dei militari possano essere ascoltati con le stesse modalità previste per altri settori della Pubblica Amministrazione.

L'importanza del ruolo impone che il comparto non si presenti debole e frammentato e pertanto si ritiene necessario che possano accedere alla contrattazione collettiva solo le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che abbiano un livello di rappresentatività ritenuto adeguato.

In tale ottica, coerentemente con la percentuale di rappresentatività stabilita dall'articolo 43 del Decreto legislativo n. 165/2001 per i pubblici dipendenti, appare ragionevole una soglia del 5% di iscritti (rilevabili a mezzo delle deleghe uniche rilasciate) rispetto alla forza effettiva in servizio nella Forza Armata o su base interforze, laddove l'attività delle citate associazioni assuma tale connotazione.

Con riferimento alle modalità dell'attività negoziale, ritengo auspicabile che le associazioni abbiano piena capacità di contrattare a livello nazionale (primo livello presso la Funzione

Pubblica e integrativa presso il Vertice interforze o di singola Forza armata) escludendo, a tal proposito, la contrattazione decentrata, la quale non risulta compatibile con l'organizzazione e la struttura del trattamento economico delle Forze Armate. L'introduzione di un siffatto strumento di contrattazione porterebbe, infatti, a una diversa disciplina dei medesimi istituti a seconda delle aree del territorio nazionale ove vengono negoziati, con chiare conseguenze negative sulla coesione interna e, pertanto, sull'efficienza dello strumento militare.

Per quanto attiene alle materie oggetto della contrattazione reputo opportuno confermare quelle attualmente previste dalla normativa di settore (Decreto legislativo n. 195/1995 per il personale non dirigente e del Decreto legislativo n. 95/2017 per il personale dirigente).

Sempre a tale riguardo, precipua significatività assume nella futura norma la possibilità per ciascun militare che rilasci deleghe di versamento a favore di più associazioni sindacali, di indicare quella valida ai fini del computo della rappresentatività, così da escludere una situazione in cui si possa avere ufficialmente una rappresentatività superiore al 100% della forza effettiva, con un'evidente inattendibilità di tale risultanza. Auspichiamo quindi di evitare meccanismi distorti di rappresentanza che portino al "mercato delle tessere", svilendo l'essenza della stessa rappresentanza dei diritti dei militari.

Infine, in coerenza con la natura pubblica del rapporto d'impiego del personale militare, si ritiene opportuno confermare la previsione dell'articolo 63, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, che devolve alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale pubblico non contrattualizzato, al fine di garantire non solo uniformità di indirizzi giurisprudenziali ma anche celerità dei relativi processi.

Signor Presidente, illustri membri della Commissione, oggi stiamo contribuendo a scrivere un importante capitolo, che inciderà sicuramente sulla nostra organizzazione e che, pertanto, andrà affrontato con la necessaria attenzione considerata la peculiarità e specificità dell'essenza stessa della professione militare, al fine di non minare la credibilità, la coesione interna, la neutralità e la prontezza operativa delle Forze Armate.

Fermo restando il delicatissimo compito affidato al Legislatore di regolamentare, sulla base delle indicazioni fornite dalla Consulta, una materia così rilevante per le sue ricadute non solo sui diritti dei singoli, ma anche sul "sacro dovere" di tutti i cittadini alla difesa della Patria, ritengo ineludibile confermare integralmente le limitazioni nelle materie di competenza relative a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale. Quanto sopra, nella piena convinzione che coloro i quali decidono di abbracciare le Armi sono perfettamente consapevoli delle conseguenze che comporta una simile scelta di vita, improntata al riconoscimento della gerarchia militare, dell'obbedienza e della subordinazione sia in termini di sacrificio nell'adempimento dei doveri, sia in termini di limitazioni dei propri diritti, anche costituzionali. Sarebbe impensabile concepire una Forza Armata costituita da militari che non siano disposti ad accettare tale vocazione di "servizio".

Detto ciò, l'Esercito segue con attenzione e fiducia gli sviluppi in materia e resta disponibile a fornire un contributo sempre propositivo per poter far sì che questa "nuova frontiera" possa essere regolata in modo tale da apportare benefici ai componenti dell'organizzazione e al tempo stesso salvaguardare la coesione interna, l'operatività e l'unicità di comando della Forza Armata. Nel ringraziarVi ulteriormente per questa occasione concessami, resto a disposizione per eventuali domande, sottolineando che il mio *staff*, ove ritenuto necessario, sarà pienamente disponibile in futuro per eventuali ulteriori approfondimenti.